



del 13 Marzo 2015

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Nuova veste grafica per l'avviso di intimazione ad adempiere al pagamento dei debiti tributari

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **con il provv. 17.2.2015 n. 22585**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato **il nuovo modello di avviso d'intimazione ad adempiere**, il quale **deve essere notificato**, se l'espropriazione forzata non è iniziata, **entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento**, oppure di un **avviso di accertamento**, nonché **degli atti successivi emessi dall'Agenzia delle Entrate** (ai sensi degli artt. 50 co. 2 del DPR 602/73 e 29 co. 1 lett. a) del DL 78/2010). **La notifica dell'avviso di intimazione è parimenti prevista dall'art. 9 co. 3-ter del DL 16/2012, con riguardo agli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane.** L'avviso di intimazione di cui trattasi è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica per assicurare: *i) una maggiore chiarezza dei dati contenuti; ii) una migliore fruibilità delle informazioni fornite*, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti **il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione**. In particolare, sotto il profilo grafico, **è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo** in cui vengono indicati dall'Agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso. **L'inserimento di tale prospetto risponde**, peraltro, **all'ulteriore finalità di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti**. L'avviso di intimazione prevede, altresì, **una sezione riservata all'Agente della riscossione nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti**.

Le procedure cautelari a garanzia dei crediti erariali

Come noto, **decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento**, se il contribuente non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, **l'ente della riscossione è tenuto ad attivare alcune procedure a garanzia del credito degli Enti impositori** (cosiddette procedure cautelari).

OSSERVA

Le procedure cautelari sono attivate per legge, alla scadenza della notifica delle cartelle, a garanzia delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori e possono essere così riassunte.

Procedure cautelari	Descrizione
Fermo amministrativo	<p>Il Fermo Amministrativo è l'atto con cui si dispone, il blocco dei veicoli intestati al debitore. Prima però del fermo amministrativo dell'automezzo, il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, contenente l'invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni: soltanto in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.</p> <p>OSSERVA Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività svolta dall'impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare "convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).</p> <p>Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento oppure alla rateizzazione di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).</p> <p>OSSERVA La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito o,</p>

in caso di rateazione, **contestualmente al pagamento della prima rata**, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia. **Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all'asta**, mediante procedura esecutiva.

Ipoteca Immobiliare

L'Ipoteca Immobiliare è l'atto che l'ente della riscossione iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori.

Prima però di procedere con l'iscrizione dell'ipoteca, **il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d'ipoteca** con la quale lo si **invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni** e soltanto **trascorso inutilmente detto termine** (senza che il contribuente abbia dato seguito alla rateizzazione o al pagamento di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione) ***l'Ente della riscossione procederà con l'iscrizione dell'ipoteca.***

OSSERVA

Giova precisare che, **l'ipoteca sugli immobili può essere iscritta**, previa comunicazione scritta e **qualora il credito fiscale sia complessivamente superiore ad € 20.000,00.**

La cancellazione dell'ipoteca avviene, senza aggravio di ulteriori spese per il contribuente, **contestualmente al saldo del debito** quindi **in caso di rateazione con il pagamento dell'ultima rata.**

OSSERVA

Dopo l'iscrizione di ipoteca, **se il debito rimane insoluto o non rateizzato** oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, **se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, l'ente della riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell'immobile**

Le procedure esecutive azionabili

Le procedure esecutive per legge sono attivate, dopo gli atti previsti dalle procedure cautelari, per il recupero delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. **Le procedure prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili.**

Le procedure esecutive	Descrizione
Pignoramento ed espropriazione (vendita all'asta) di beni mobili e immobili	<p>Si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all'asta dei beni, in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.</p> <p>È bene rammentare che, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l'immobile presenta congiuntamente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> → è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; → è l'unico immobile di proprietà del debitore; → non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). <p>Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell'immobile e all'esecuzione del procedimento (vendita all'asta) solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> → l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro; → sono passati almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>OSSERVA</p> <p>La legge prevede che il contribuente d'intesa con l'ente della riscossione, possa vendere personalmente l'immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso un cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto. In questo caso l'intero ricavato sarà versato direttamente all'ente della riscossione che utilizzerà l'importo per il saldo del debito e <u>restituirà al contribuente l'eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all'incasso.</u></p> </div>
Pignoramento verso terzi	<p>Il Pignoramento verso terzi prevede che l'ente della riscossione possa procedere al recupero delle somme dovute dal contribuente-debitore <u>attraverso i crediti da lui vantati da un terzo.</u></p> <p>Con questa procedura si richiede al terzo di versare quanto da lui dovuto al contribuente-debitore, direttamente all'ente della riscossione</p>

		(es. si chiede di pagare direttamente ad Equitalia l'affitto dell'appartamento se il proprietario è un contribuente-debitore oppure al datore di lavoro di versare parte dello stipendio del lavoratore).
		<p>OSSERVA</p> <p>In questo caso il terzo deve procedere con il pagamento entro 60 giorni oppure rendere una dichiarazione in cui certifica l'inesistenza / insussistenza del debito.</p>
Pignoramento su stipendi e pensioni		Interventi gradualisti sono previsti in caso di pignoramento di stipendio o pensione o di importi derivanti da rapporto di lavoro: → fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo ; → tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo ; → sopra i 5.000 euro , la quota pignorabile è un quinto.
Pignoramento conti correnti		Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente , ad esclusione dell'ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

L'avviso di intimazione

Ad ogni modo, prima dell'avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si **procede con la notifica degli avvisi di intimazione.**

L'avviso di intimazione **deve essere notificato**, se l'espropriazione forzata non è iniziata, **entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento**, oppure **di un avviso di accertamento**, nonché **degli atti successivi emessi dall'Agenzia delle Entrate** (ai sensi degli artt. 50 co. 2 del DPR 602/73 e 29 co. 1 lett. a) del DL 78/2010). **La notifica dell'avviso di intimazione è parimenti prevista** dall'art. 9 co. 3-ter del DL 16/2012, **con riguardo agli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane.**

OSSERVA

L'avviso di intimazione di cui trattasi:

- concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, per i casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione.
- perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica, ma può essere rinnovato.

L'avviso di intimazione è stato oggetto di **una revisione grafica e contenutistica** al fine di assicurare:

- una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti;
- una migliore fruibilità delle informazioni fornite, **consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.**

In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito **sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall'Agente della riscossione** gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.

OSSERVA

L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, **all'ulteriore finalità di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.**

L'avviso di intimazione prevede, altresì, **una sezione riservata all'Agente della riscossione nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti.**

Cordiali saluti.

Marco Perciballi